

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DETERMINA 164/2021 PA/cv

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C. TECNICO

Cuneo, lì 04/01/2022

N. 5-2022

del registro determinazioni

OGGETTO: SERVIZIO DI ESECUZIONE DI PROVE DI DIAGNOSTICA STRUTTURALE - VARIAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 12, DEL D.L.VO N. 50/16.

In data 4 gennaio 2022 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-3295 del 28 maggio 2021 ad oggetto: “Art.2 comma 2, D.Lgs. 171/2016 e s.m.i. - ASO S.Croce e Carle di Cuneo. Nomina Direttore Generale”;

Vista la deliberazione n. 311 del 22/6/2021 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

richiamata la determinazione n. 275-2021 del 26.02.2021 da cui risulta che:

- è stata avviata una procedura per l'affidamento del servizio di esecuzione di prove di diagnostica strutturale presso i due presidi dell'Azienda Ospedaliera, al fine della valutazione del loro stato di sicurezza, per l'importo a base di gara pari ad € 74.000,00 di cui € 680,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
- l'appalto è stato affidato all'operatore economico CISMONTI S.r.l., con sede in Cuneo, Via Borgo Sant'Anna, 28A, che ha offerto il minor prezzo con il ribasso del 35,99 %,

per l'importo contrattuale pari a € 47.612,13 di cui € 680,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Iva esclusa;

ricordato che:

- al servizio è stato assegnato il CIG: 8607871FD9;
- la stipula del contratto è stata effettuata tramite la piattaforma MePA in data 05.03.2021;
- la durata del contratto è prevista in 730 giorni decorrenti dalla data di avvio del servizio (16.03.2021);
- sono stati individuati: Responsabile unica del procedimento l'Ing. Paola Maria ARNEODO e Direttore dell'esecuzione del contratto il Geom. Fulvio MANZONE della S. C. Tecnico;

visto l'art. 106, comma 12, del Codice che dispone: <<La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto>>;

visto il comunicato del Presidente dell'ANAC, datato 23.03.2021, che fornisce le seguenti indicazioni interpretative sul citato art. 106, comma 12, del D. L.vo n. 50/2016:

- la previsione dell'articolo 106, comma 12, del Codice non può configurarsi come una fattispecie autonoma di modifica contrattuale, ma deve essere intesa come mera indicazione in ordine alla disciplina dei rapporti contrattuali tra le parti;
- la norma, quindi, deve essere intesa come volta a specificare che, al ricorrere dell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 106 – in particolare, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate dall'art. 35 del Codice nonché del 10 per cento del valore iniziale del contratto e qualora la modifica del contratto resti contenuta entro il quinto dell'importo originario - la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- tenuto conto dell'art. 22 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 07.03.2018, n. 49;
- considerato che il citato Direttore dell'esecuzione chiede di integrare l'importo contrattuale con l'ulteriore somma di € 4.760,00, corrispondente ad un aumento inferiore al 10 % dell'importo iniziale e preso atto che la Responsabile unica del procedimento ha approvato la richiesta di integrazione;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della S.C. Tecnico per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001, n.165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

D E T E R M I N A

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. L.vo n. 50/2016 e s.m., l'ulteriore importo pari a € 4.760,00 oneri della sicurezza da interferenze compresi e Iva esclusa, nell'ambito dell'appalto del servizio di esecuzione di prove di diagnostica strutturale presso i due presidi dell'Azienda Ospedaliera, affidato alla Ditta CISMONTI S.r.l., con sede in Cuneo, Via Borgo Sant'Anna, 28A.
- 2) Di prendere atto che:
 - l'appaltatore procederà all'esecuzione del servizio alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
 - il valore del contratto, integrato con l'importo di cui al punto 1) ammonta a complessivi € 52.372,13 oneri della sicurezza da interferenze comprese e Iva esclusa;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del Codice, sul profilo della Committente nella sezione Amministrazione Trasparente.
- 3) Di dare atto che il costo complessivo, previsto in € 5.807,20 Iva compresa, trova collocazione al conto 1.12.214 "Immobilizzazioni in corso ed acconti" dell'Esercizio 2022.
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e alla Direzione Generale.

IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO
(Dott. Ing. Paola Maria ARNEODO)